



Rivista N°: 3/2023
DATA PUBBLICAZIONE: 07/07/2023

AUTORE: Lucilla Conte*

AMBIENTE, PAESAGGIO, CULTURA. IL “LESSICO” COSTITUZIONALE DOPO LA RIFORMA

ENVIRONMENT, LANDSCAPE, CULTURE. THE CONSTITUTIONAL “VOCABULARY” AFTER THE REFORM.

Sommario: 1. La legge costituzionale n. 1 del 2022 e il suo impatto sul lessico della Carta costituzionale. 2. I concetti di ambiente e paesaggio dopo la riforma: alcuni spunti problematici. 3. La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale. Due prospettive per una sua ricostruzione: a) la prospettiva del consolidamento; b) la prospettiva della costruzione di una cultura della consapevolezza ambientale e paesaggistica. 4. A margine: i beni culturali nella prospettiva della lotta climatica. 5. La rilevanza culturale della riforma costituzionale: il ruolo diacronico del concetto di Nazione.

1. La legge costituzionale n. 1 del 2022 e il suo impatto sul lessico della Carta costituzionale

La legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto nella Carta costituzionale la tutela dell'ambiente, collocandola tra i principi fondamentali¹. Si tratta di una scelta di carattere anche

* Ricercatrice a t.d. lett. b) in Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale.

¹ Per un primo commento relativo alla prospettiva della revisione costituzionale degli artt. 9 e 41, v. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 3/2021, pp. 287 e ss., ora in M. Cecchetti, L. Ronchetti, E. Bruti Liberati, *Tutela dell'ambiente. Diritti e politiche*, Napoli, 2021; G. Grasso, *Appunti per l'audizione informale resa il 4 febbraio 2020 presso la prima Commissione (Affari costituzionali) del Senato della repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente)*, in *Osservatorio AIC*, n. 2/2020, pp. 6 e ss.; M. D'Amico, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio AIC*, n. 4/2019, p. 94 ss.; F. Fracchia, *Audizione presso la 1a Commissione permanente del Senato della Repubblica "Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione": d.d.l. cost. 83 e conn. (Tutela costituzionale dell'ambiente)*, 23 settembre

simbolico, come sottolineato in dottrina², cui si accompagna l'ulteriore e non meno significativa modifica dell'art. 41 Cost., laddove è individuato nella tutela dell'ambiente uno tra i limiti a cui è assoggettata l'iniziativa economica privata.

Il duplice fronte su cui si muove la riforma opera, dunque, per un verso sul piano anche ideale e simbolico, attraverso la modifica dell'art. 9 Cost. e dunque degli obiettivi di tutela di cui la Repubblica, in tutte le sue articolazioni, deve farsi carico; per altro verso, realisticamente prende atto che l'introduzione della tutela ambientale tra i principi fondamentali non può non ridondare in un limite di sistema alle attività economico produttive, determinando con ciò un mutamento nel paradigma dei "tradizionali" limiti all'iniziativa economica privata³.

2020, reperibile in Senato della Repubblica, www.senato.it, pp. 2 e ss.; C. De Fiore, *Le insidie di una riforma pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2021, pp. 150 e ss.; L. Casseti, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021 (paper); F. Rescigno, *Quale riforma per l'art. 9 Cost.*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021 (paper); E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021 (paper); P. Carpentieri, G. Severini, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'art. 9 della Costituzione*, in *Giustiziainsieme.it*, 22 settembre 2021. In seguito alla avvenuta revisione costituzionale operata con la legge cost. n. 1/2022, si segnalano i contributi di R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022 (paper), pp. 2-3; F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Dir. econ.*, 1/2022, p. 5 e ss.; R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi.it*, n. 13/2022, pp. 195 e ss.; M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?* in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2022, pp. 352 ss. e Id. *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 1/2022, p. 132; M. Cavino, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi*, in *Passaggi costituzionali*, n. 1/2022, pp. 21 e ss. e, ivi, Q. Camerlengo, *Ambiente e Costituzione: speranza e disincanto*, pp. 17 e ss.; A. Morrone, *L'«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. Atti del Convegno 28 gennaio 2022*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022; D. Porena, *Anche nell'interesse delle generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 15/2022, specie 125 ss.; G. Chiola, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos*, n.2/2022; C. Ruga Riva, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in G. Dodaro, M. Dova, C. Pecorella e C. Ruga Riva (a cura di), *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Giappichelli, 2022, pp. 185-198 e consultabile anche al seguente url: <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/ruga-riva-lambiente-in-costituzione-cambia-qualcosa-per-il-penalista>; R. Fattibene, *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione*, in *Nomos*, n. 3/2022; A. Vuolo, *La modifica dell'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali*, in *Passaggi costituzionali*, 1/2022, pp. 46-47; G. Sobrino, L. Imarisio (a cura di), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto. Atti del seminario svoltosi a Cuneo il 29 aprile 2022*, Università degli studi di Torino, Torino, 2022.

² G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2021, p. 480.

³ Su questo profilo, v. M. Luciani, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Cedam, Padova, 1983, p. 195 che riconduce al concetto di sicurezza di cui all'art. 41, comma 2, Cost, anche l'integrità fisiopsichica (evidenziando dunque un necessario collegamento art. 41 con art. 32 che protegge la salute anche come diritto all'ambiente). Quest'ultimo profilo, come ha sottolineato la dottrina all'indomani della revisione costituzionale, sembrerebbe necessitare un aggiornamento. In questo senso, v. F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, cit., p. 22, per cui: «l'espunzione dal perimetro dell'ambiente del pur connesso oggetto della salute, che ha a che fare con la protezione dell'integrità psicofisica dell'uomo. Questa scelta di campo (o di separazione dei campi) potrà essere produttiva se, in disparte le sinergie tra i due ambiti (compendiate dalla nozione di diritto all'ambiente salubre che, però, è sbilanciato sul lato della salute), consentirà di incrementare il tasso di tutela complessiva offerto dal nostro ordinamento». Sull'ampiezza e il carattere eventualmente "sovraabondante" dei limiti all'iniziativa economica privata, v., ancora, M. Luciani, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, cit., p. 208, p. 208, ove si sottolinea come «la libertà e la sicurezza non possono (...) fare riferimento ad interessi che non siano già allo stesso tempo compresi nella espressione "dignità umana". (...) la ratio della norma è (...) quella di offrire agli interessi antagonisti a quello della produzione la tutela più ampia possibile, sicché per evitare equivoci da parte dell'interprete, il precetto fa utilizzazione di una formula la più ampia

L'art. 9 Cost. presenta ora un triplice ambito di azione: in primo luogo alla Repubblica spetta la tutela della ricerca scientifica e tecnica. Queste ultime costituiscono le condizioni, si potrebbe dire "operative" per rendere effettiva, sotto il profilo delle conoscenze disponibili, la tutela del patrimonio (sia esso ambientale, paesaggistico, culturale). In secondo luogo, è assunto tra i compiti della Repubblica, oltre alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità⁴ e degli ecosistemi. In terzo luogo (ma qui il riferimento ed il rinvio è rivolto al legislatore nazionale) si prospetta una disciplina che tenga conto dei modi e delle forme di tutela degli animali⁵.

A parte l'ultimo innesto, relativo al rinvio alla legge dello Stato per la costruzione di una disciplina di tutela degli animali (considerato dalla dottrina quasi un "corpo estraneo" rispetto alla struttura dell'art. 9 Cost.)⁶, quest'ultimo si configura come un articolo dalla sicura ed innovativa portata *anche* culturale. Il rinvio alla ricerca scientifica e tecnica, da un lato, e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione⁷ dall'altro, rendono infatti significativo il legame tra i concetti di patrimonio culturale e ricerca, laddove il primo costituisce il sostrato materiale (o immateriale) e la seconda rappresenta il presupposto teorico per il mantenimento del patrimonio stesso, non soltanto in una logica conservativa, ma dinamica e

possibile, e addirittura sovrabbondante». Sulla possibilità che «al pari dei diritti dei consumatori (...), ben possano gli interessi connessi alla protezione dell'ambiente fornire una solida base per legittimare forme e strumenti di "regolazione pubblica" riconducibili all'interno della formula generale dei controlli e dei programmi necessari per il coordinamento a "fini sociali" dell'iniziativa economica (pubblica e privata) di cui al comma 3 dell'art.41 Cost., sempre che la misura adottata sia conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità», v. L. Casseti, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, cit., p. 7.

⁴ Appare utile sottolineare come un riferimento alla tutela della biodiversità fosse già presente al paragrafo 17 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010 (le quali, per espressa indicazione della Corte costituzionale su cui da ultimo sent. n. 117 del 2021, hanno natura inderogabile e devono essere applicate uniformemente sul territorio nazionale). Ai sensi di tale paragrafo, nella individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti le Regioni devono effettuare «un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale». Più in generale, con riferimento al concetto di biodiversità, v. M.V. Ferroni, *La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il Codice dell'ambiente*, in *Riv. quad. dir. amb.*, n. 1/2022, in particolare sulla definizione di biodiversità nella sua prospettiva storica p. 126 e sulla necessaria prospettiva multi-livello di tutela, ivi, p. 127 e *passim*.

⁵ È stato sottolineato come, con riferimento alla tutela degli animali, la riforma presenti «con evidenza (...) l'impronta antropocentrica della revisione perché gli animali sono tutelati in funzione degli interessi dell'uomo: ciò deriva anche dalla tecnica normativa prescelta in cui le forme e i modi sono rimessi alla discrezionalità (vincolata) del legislatore», così R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., p. 6.

⁶ In questo senso, si vedano, in particolare, i rilievi di M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 133 ma *passim*, che in proposito parla di "incongruità", dal momento che «si tratta di una riserva di legge che non sembra rispondere in alcun modo e sotto alcun profilo alla funzione di garanzia tipica delle riserve di legge contenute tra i principi fondamentali o nella prima parte della Costituzione, esprimendo bensì, nella sua ratio reale, la ben diversa logica di una mera attribuzione di competenza esclusiva in capo al legislatore statale, la quale avrebbe dovuto (e potuto) trovare la sua più appropriata collocazione "topografica" all'interno dell'art. 117, secondo comma, Cost.» e di G. Grasso, *La revisione costituzionale degli articoli 9 e 41: cosa cambia per il diritto costituzionale dell'ambiente?*, in L. Imarisio, G. Sobrino, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*, Università degli studi di Torino, 2022, p. 35, il quale definisce come una «stonatura» il riferimento alla legge dello Stato di disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali.

⁷ Come sottolineato da V. Crisafulli, D. Nocilla, *Nazione* (voce) in *Enc. del Dir.*, XVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 810, nell'art. 9 Cost. «il (cosiddetto) "patrimonio storico e artistico della Nazione" che "la Repubblica protegge", comprende sia quello caratteristico dell'area culturale "italiana" (nei limiti in cui si riuscisse a definirla esattamente), sia quello che minoranze nazionali considerino o rivendichino come loro proprio».

circolare, che chiama in causa – come si avrà modo di vedere infra, non soltanto la produzione, ma anche la fruizione della cultura⁸.

Volendo sottolineare il rilievo di quella che appare una consapevole giustapposizione, l'esigenza stessa di tutela, da parte della Repubblica in tutte le sue articolazioni, della ricerca scientifica e tecnica (art. 9, comma 1, Cost.), rappresenta l'avvertita necessità di conferire valore alla prospettiva dell'evoluzione culturale (di cui la ricerca costituisce il motore immobile) e, più in generale, del "fattore cultura", nella tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9, comma 2, Cost. ante riforma)⁹.

Ci si può chiedere se l'introduzione della tutela dell'ambiente al terzo comma dell'art. 9 Cost. abbia alterato questa dinamica o piuttosto non ne costituisca un completamento¹⁰.

Come è noto, la tutela paesaggistica di cui all'art. 9, comma 2, Cost. è stata interpretata dalla Corte costituzionale come tutela anche ambientale, in ragione di una lettura combinata dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 117, comma 1, lett. s) Cost. (laddove quest'ultimo individua tra

⁸ In questo senso, si vedano i contributi contenuti nel Quaderno ASviS *Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale* n. 8/2022. Il quaderno è frutto dell'attività comune dei due Gruppi di lavoro dell'ASviS sul Goal 4 - Istruzione di qualità e sull'Educazione allo sviluppo sostenibile e Cittadinanza globale. L'analisi in esso contenuta è incentrata sul Target 4.7, il quale ha l'obiettivo, da conseguirsi entro il 2030, che tutti i discenti «acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile».

⁹ Si tratta di un profilo ricostruttivo già individuato da F. Merusi, *Art. 9*, in *Commentario della Costituzione a cura di G. Branca*, Zanichelli, Bologna, 1975, p. 441, per cui «l'inserimento della norma fra i principi fondamentali della Costituzione deve essere considerata oggi particolarmente felice, sia per il significato rafforzativo delle argomentazioni in merito che assume la recezione di un determinato valore fra i principi fondamentali dell'ordinamento, sia per le implicazioni giuridiche che da tale collocazione è possibile trarre» e, *passim*, laddove l'A. rileva l'avvenuto superamento di una concezione meramente conservativa del bene culturale e la sua sostituzione con impostazioni attive che intendono fare del c.d. patrimonio storico e artistico «uno strumento di sviluppo culturale ai sensi del 1° comma dell'articolo in esame, in ciò rivelandosi la sintesi tra 1°, 2° comma art. 9 Cost». In senso analogo, M. Ainis, *Cultura e politica. Quale modello costituzionale*, Cedam, Padova, 1991, p. 12, per cui i due commi [dell'art. 9 Cost.] «rispondono insomma ad una logica unitaria: da entrambe le disposizioni emerge un tipo d'intervento attivo (e non solo passivo) sulla sfera culturale». Da ultimo, anche M. Cecchetti ha posto l'accento sul fatto che il legislatore costituzionale «si è determinato, del tutto opportunamente, non solo per introdurre una formula normativa già pacificamente ritenuta – da giurisprudenza pluridecennale – implicitamente riconducibile allo stesso art. 9 Cost., ma anche per mantenere inalterato il testo dei due commi originari, con ciò salvaguardandone, senza interferenza alcuna, quella lettura unitaria a "traiettoria circolare" che costituisce il fondamento stesso del principio in cui si esprime quello che la Corte costituzionale considera il nucleo normativo essenziale dell'intero art. 9 (nel testo vigente), ossia il c.d. "valore estetico-culturale"», M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa* e molte lacune, cit., p. 48. Per una considerazione analoga, nel senso di una valutazione della tutela ambientale come riconducibile all'art. 9 Cost. considerato nella sua interezza, v. G. Cordini, *Cultura e patrimonio culturale*, ne *Il Politico*, n. 1/2014 p. 16, per cui: «La tutela costituzionale dell'ambiente è anch'essa collegata con lo sviluppo della cultura, cui sarebbe connaturata l'opera di difesa dei valori ambientali, oltre che dei beni che formano il patrimonio storico ed artistico della nazione italiana. Di conseguenza, la protezione dell'ambiente viene considerata anche come principio fondamentale della "costituzione culturale"».

¹⁰ Su questo profilo, v. F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, cit., p. 22, che rileva come «il paesaggio, collocato in un comma separato dell'art. 9, Cost., va ora considerato in termini di "alterità" rispetto all'ambiente, impegnando l'interprete a censire i momenti di collegamento unitamente alle ragioni di distinzione autonomia-separazione e ai criteri di ordinazione gerarchica tra i due valori (ove vengano in evidenza le pretese dell'ambiente, in particolare, parrebbe che la tutela integrale del paesaggio possa recedere)».

gli ambiti di competenza legislativa statale esclusiva la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema¹¹), estendendo dunque la portata semantica del concetto di paesaggio a quello di ambiente come valore costituzionale in grado di incidere trasversalmente sull'assetto delle competenze¹². Come è stato notato, si è trattato di una lettura in qualche misura "necessitata" dall'assenza della tutela ambientale tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, restando formalmente circoscritta alla sola tutela paesaggistica¹³.

La recente riforma costituzionale che ha introdotto, all'art. 9, comma 3, Cost., tra i compiti della Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», determina un mutamento nell'assetto complessivo dell'articolo¹⁴.

Sull'entità di questo mutamento, è possibile esprimere differenti valutazioni. Se si valorizza l'interpretazione sostanzialmente inclusiva della tutela ambientale all'interno della tutela

¹¹ Come ha avuto modo di sottolineare anche la più recente giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 63 del 2020, ma v. in precedenza, n. 7/2019 e 74/2017), il carattere esclusivo della competenza legislativa statale in materia ambientale non esclude tuttavia un pro-attivismo su base regionale, dal momento che la normativa regionale dovendo «garantire il rispetto dei livelli minimi uniformi posti dal legislatore nazionale in materia ambientale» può altresì «prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato».

¹² Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia ambientale, v. D. Porena, *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e "Costituzione globale"*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 178 e ss. e P. Caretti, V. Boncinelli, *La tutela dell'ambiente negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale pre e post-riforma del Titolo V*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 6/2009, pp. 5188 ss. Si è tuttavia opportunamente rilevato che «se nella prospettiva tradizionale, fatta propria dal Giudice costituzionale soprattutto nella sua giurisprudenza degli anni '80 del secolo scorso, la tutela dell'ambiente è operata dall'uomo e per l'uomo, entro una cornice culturale sostanzialmente antropocentrica (...), il riferimento alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi pare aprire ad una prospettiva in qualche misura anche ecocentrica, o per lo meno biocentrica», con la precisazione per cui si tratta di una «tutela comunque mediata da un fatto umano quale il diritto, che ha a suo fondamento elementi altrettanto umani quali i valori pregiudiziali che lo ispirano e mediata, in particolare, dal personalismo alla base del nostro ordinamento costituzionale», così L. Imarisio, *La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un "prudente" ampliamento del diritto costituzionale dell'ambiente*, in *Il Piemonte delle autonomie*, n. 2/2022, § 2. Collega l'ineliminabilità della prospettiva antropocentrica al principio di responsabilità dell'uomo nei confronti dell'ambiente, R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost: una riforma opportuna e necessaria?*, cit., p. 200, con rinvio a B. Caravita, *Diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, I, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 352-353 e F. Fracchia, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 187. Più in generale, per una compiuta teorizzazione del principio, H. Jonas, *Il principio responsabilità*, Einaudi, Torino, 2003.

¹³ In questa prospettiva, rileva B. Caravita, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 20-21 «come la consapevolezza, presente nel mondo scientifico e nell'opinione pubblica, che le risorse naturali sono beni scarsi, è diventata finalmente, attraverso la creazione di strumenti ad hoc, consapevolezza istituzionale, ed ha permesso l'ingresso dell'interesse ambientale, oltre che di quello paesaggistico, nell'assetto organizzativo dello stato». Su di un effettivo ingresso della "ecologia" all'interno del dibattito pubblico di vedano le considerazioni di F. Paolini, *Saperi ambientali, urbanistici e decisioni politiche in Italia dalla seconda metà dell'Ottocento al tempo presente*, in *Ventesimo Secolo*, n. 40/2017, p. 71, che rileva come «a partire dalla prima metà degli anni Settanta, sulla scia del nascente dibattito sulla "società stazionaria" e sulla finitezza delle risorse naturali, l' "ecologia" iniziò a comparire nel dibattito pubblico e, parallelamente al processo di pubblicizzazione delle questioni ecologiche, le fondamenta concettuali dell'ambientalismo iniziarono ad essere trasformate dall'integrazione dell'ecologia scientifica nella teoria politica e sociale».

¹⁴ Come è stato notato, «non si possono (...) non cogliere alcuni spunti di riflessione che la lettura del nuovo art. 9 Cost. offre soprattutto a proposito di due questioni: l'eventuale supremazia da riconoscere ad interessi sensibili per garantirne l'aprioristica protezione degli stessi e la necessità di ripensamento delle dinamiche di riequilibrio tra gli interessi connotati da tale primarietà» M. Cammelli, G. Piperata, *Patrimoni culturali: innovazioni da completare; tensioni da evitare*, in *Aedon*, n. 1/2022, § 5. Ritiene che «l'ingresso della tutela dell'ambiente all'interno dei principi fondamentali della Costituzione segn[i] un punto di svolta nella dogmatica costituzionale» R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., p. 4.

paesaggistica, come operata dalla Corte costituzionale, si potrebbe dire che si tratta di una modifica del testo che ribadisce un orientamento già di fatto consolidatosi e consistente in una (già affermata) sintesi tra tutela dell'ambiente e tutela del paesaggio. Una lettura nel senso della maggiore innovazione apportata dalla l. cost. 1 del 2022, può invece trovare un punto di riferimento lessicale negli ulteriori spazi attraverso cui si articola la tutela dell'ambiente, attinenti alla preservazione della biodiversità e degli ecosistemi (al plurale, in una formulazione diversa da quella adottata all'art. 117, comma 1, Cost.¹⁵), nonché nel riferimento all'interesse delle future generazioni come parametro per orientare l'azione della Repubblica in questo ambito¹⁶.

Si ritiene di aderire a quest'ultima ricostruzione, ritenendo che la riforma costituzionale abbia inteso aggiungere all'art. 9 della Costituzione non solo la precisazione per cui anche l'ambiente costituisce oggetto di tutela da parte della Repubblica - al pari del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico - ma abbia anche voluto sottolineare come la tutela dell'ambiente non possa non tenere conto di prospettive di equilibrio tanto in senso sincronico (tutela della *biodiversità* e degli *ecosistemi*) quanto diacronico (tutela da esercitarsi *anche nell'interesse delle generazioni future*) e dunque si ponga in un'ottica e in una prospettiva di adesione al principio di sostenibilità¹⁷.

Tale principio risulta evocato, per quanto non esplicitato testualmente, anche all'art. 41 Cost., comma 2, a significare come esso debba orientare anche l'iniziativa economica e privata (che non può svolgersi in modo tale da recare danno all'ambiente) e al comma 3 dello stesso articolo, parimenti oggetto di revisione, laddove stabilisce che spetti alla legge determinare i

¹⁵ F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, cit., p.19, sottolinea come una «evidente peculiarità della formulazione letterale della norma, che si coglie immediatamente ponendola a confronto con il dettato dell'art. 117 Cost., è costituita dall'assenza di riferimenti all'ecosistema (al singolare), posto che, assai opportunamente, accanto all'ambiente e alla biodiversità, si menzionano gli ecosistemi».

¹⁶ Su questo profilo, v. R. Fattibene, *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione in Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3/2022, p. 3 e 6, per cui «la "semantica" adottata, con particolare riguardo all'ordine stesso dei termini prescelti ed alla sintesi della formula che ora occupa il terzo (e aggiunto) comma dell'art. 9 Cost.», conferisce «innovatività alla modifica in parola, nel senso di una tutela "autonoma" dell'ambiente e degli altri elementi ad esso strettamente connessi ed ivi richiamati». Sulla stessa linea di pensiero, anche se con accenti maggiormente problematici con riferimento al ruolo sempre più marginalizzato del dibattito parlamentare, reso più drammatico di fronte alla rilevante complessità di tematiche che richiederebbero un orizzonte temporale ampio, v. L. Imarisio, *Le nuove coordinate costituzionali in materia ambientale tra limiti e potenzialità*, in G. Sobrino, L. Imarisio (a cura di), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*, cit., p. 107, per cui, con riferimento alla intervenuta riforma, «anche qualora si trattasse essenzialmente di una ricognizione di norme già operanti nell'ordinamento, la loro espressa costituzionalizzazione determina una novazione della fonte in grado di conferire maggiore stabilità alle norme stesse».

¹⁷ Rileva come «decretando l'ingresso in Costituzione dell'interesse delle generazioni future, infatti, l'art. 9 indubbiamente fa anche riferimento allo sviluppo sostenibile», F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Dir. economia*, n. 1/2022, p. 18. In termini generali, sulle generazioni future come «nuova questione costituzionale», v. A. D'Aloia, *Generazioni future* (voce), in *Enc. del Dir.*, Annali, IX, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 331 e ss., nonché D. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008. Per una complessiva ricostruzione del principio di sostenibilità, v. D. Porena, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017. Per uno sguardo sulla presenza del principio di sostenibilità all'interno delle Carte costituzionali, v. T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1/2016., p. 43 e ss.

programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali¹⁸.

Per il tramite delle modifiche introdotte dalla legge di revisione costituzionale del 2022 appare dunque essere stato introdotto un nuovo lessico¹⁹, funzionale a rendere effettivo il principio di sostenibilità ambientale (per quanto non esplicitamente introdotto), innovando dunque rispetto ad una mera addizione rispetto agli obiettivi di tutela della Repubblica o ai limiti di esercizio individuati per l'attività economica o con riferimento alle finalità del coordinamento dell'attività economica pubblica e privata.

Un aspetto di ulteriore interesse è rappresentato dal fatto che la tutela dell'ambiente, come si vedrà *infra*, entra dunque, oltre che come esplicitato obiettivo di tutela ai sensi dell'art. 9, comma 2, Cost., quale fattore di conformazione culturale²⁰ al pari del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione. Si tratta di una innovazione dal carattere potenzialmente dirompente²¹.

¹⁸ M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, p. 353, sottolinea la precisa scelta di utilizzare la congiunzione "e", la quale appare sintomatica del fatto che «il legislatore di revisione, anziché giustapporre i «fini ambientali» ai «fini sociali» già presenti nella formulazione originaria dell'enunciato, ha optato per la sola introduzione dell'aggettivo «ambientali», legandolo all'altro aggettivo con la congiunzione "e". Le due categorie di finalità, dunque, non si presentano scisse l'una dall'altra, come se le attività economiche potessero essere indirizzate e coordinate liberamente verso quelle del primo tipo o verso quelle del secondo; il compito del legislatore è di perseguirle assieme, necessariamente armonizzando le une con le altre e viceversa». In questa stessa prospettiva è stato rilevato come l'articolo 41 Cost. riformato presenti «l'unica traccia (implicita) di una dimensione delle problematiche ambientali emergente come rilevante nel costituzionalismo contemporaneo ma rimasta, in quanto tale, esclusa dall'intervento riformatore: il valore/principio di sostenibilità dello sviluppo», così L. Imarisio, *La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un "prudente" ampliamento di prospettiva del diritto costituzionale dell'ambiente*, cit., § 5.

¹⁹ In questo contributo, il riferimento al concetto di lessico prende le mosse dagli studi in tema di ricezione linguistica, per i quali «risulta ormai acquisita l'idea che la decodifica sia un processo interpretativo complesso, in cui il destinatario integra l'informazione proveniente dal segnale linguistico con vari tipi di informazione esterna al segnale, ascrivibili da un lato al contesto linguistico, e dall'altro al contesto situazionale pragmatico», così S.E. Kosters Gensini, *Per la misurazione del lessico ricettivo: riflessioni metodologiche e qualche dato empirico*, in *Bollettino di Italianistica*, n. 1/2010, p. 110 e, in termini più generali, T. De Mauro, *Capire le parole*, Laterza, Roma-Bari, 1994. Per una proposta di lettura a più livelli delle disposizioni costituzionali, che tenga conto di lessico, significato del contesto e inferenze sintattiche, v. L. Serianni, *Il testo della Costituzione e la padronanza linguistica*, in *Scuola Democratica*, n.s./2021, p. 310.

²⁰ Si pone in linea con questa direttrice di indagine la nozione giuridica di cultura come «esigenza descrittiva di configurare l'insieme delle informazioni e delle conoscenze che costituiscono il bagaglio cognitivo di una collettività e di un soggetto», a cui necessariamente si ricollegano «l'istruzione, l'educazione l'informazione e il complesso dei mezzi per la loro organizzazione e diffusione», G. Cordini, *Cultura e patrimonio culturale*, cit., p. 14.

²¹ Un cenno a questa prospettiva è ravvisabile in F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, cit., p. 25, laddove individua la configurabilità dell'art. 9 Cost. come base giuridica per l'elaborazione di un nuovo modello di sviluppo e, *passim*, p. 29, con riferimento al rilievo per cui «uno dei fattori essenziali per potere sperare di proteggere proficuamente l'ambiente è costituito dall'impegno responsabile di tutte quelle persone che avvertono il vincolo di solidarietà che li lega all'ambiente e alle generazioni future»; nonché in L. Imarisio, *La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un "prudente" ampliamento di prospettiva del diritto costituzionale dell'ambiente*, cit., § 7, che sottolinea come la revisione costituzionale costituisca anche un «fatto di politica del diritto di per sé rilevante», ravvisando tra i cittadini i tra i destinatari delle rinnovate norme costituzionali, e in particolare della norma che richiama all'impegno ad agire in un'ottica di responsabilità di lungo periodo, anche intergenerazionale, mutando prassi e abitudini consolidate».

Quello che si intende sottolineare è come la revisione costituzionale non appaia essere intervenuta a compartimenti stagni, ma al contrario nella consapevolezza della intrinseca fluidità della tematica della tutela dell'ambiente, del suo carattere strategico e della sua attitudine a penetrare in più parti della nostra Carta costituzionale²².

2. I concetti di ambiente e paesaggio dopo la riforma: alcuni spunti problematici.

L'introduzione della tutela ambientale in Costituzione, attraverso la riforma degli articoli 9 e 41 Cost., se presenta caratteri di innovatività su cui avrà modo di misurarsi anche la Corte costituzionale all'interno della sua attività interpretativa²³, pone altresì alcune problematiche di "equilibrio interno", in particolare con riferimento all'art. 9, comma 2 Cost., relativamente alla nozione di paesaggio²⁴.

²² In questa dinamica può collocarsi la distinzione tra revisione costituzionale "manifesto" o "bilancio" (in questo senso v. M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 129) e revisione costituzionale avente carattere maggiormente operativo o di "programma". Su questo profilo, per una riflessione in termini generali, si rinvia a i G. Silvestri, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, II, Giuffrè, Milano, 1987, p. 1187 e M. Dogliani, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), *Il futuro della Costituzione*, Einaudi, Torino, 1996. Identifica la presente riforma come avente i caratteri della revisione bilancio «perché dà contro di una pregressa giurisprudenza costituzionale e di una dottrina che ben prima del 2001 – e dell'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva statale della tutela dell'ambiente - avevano costruito l'idea dell'ambiente come valore costituzionale», G. Grasso, *La revisione costituzionale degli articoli 9 e 41: cosa cambia per il diritto costituzionale dell'ambiente?*, cit., p. 36. L'A. sottolinea, allo stesso tempo, la potenzialità espansiva della riforma (sia in ragione del riferimento alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, sia per «quello che di può ben definire il plusvalore della riforma costituzionale, la sua cifra più autentica, l'inciso "anche nell'interesse delle future generazioni"», *ivi*, p. 37. Distingue due diverse tipologie di revisione, operanti ora sull'art.9, ora sull'art. 41 Cost., F. De Leonardis, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *ApertaContrada*, 2022.

²³ È possibile segnalare, nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, una pluralità di riferimenti all'interesse delle generazioni future come elemento da considerare nella valutazione pubblica degli interessi collegati alla tutela ambientale. A titolo esemplificativo, si vedano Corte cost., n. 11/2023 (Considerato in Diritto, punto n. 4.7), in cui viene sottolineata la «complessità della tutela dell'ambiente, che peraltro oggi trova una specifica valorizzazione "anche nell'interesse delle future generazioni" nel novellato art. 9, terzo comma, Cost.»; Corte cost. n. 104/2023 (Considerato in Diritto, punto n. 5.2) che, con riguardo al c.d. trasporto ad alta intensità, evidenzia come le esigenze di tutela dell'ambiente «oggi [siano] precisate nel nuovo testo dell'art. 9 Cost., "anche nell'interesse delle future generazioni"». Anche nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si segnalano riferimenti al mutato quadro costituzionale, come, da ultimo, nella sent. n. 2836 del 21 marzo 2023 (punto 11.5) in cui si evidenzia come «non p[ossa] essere sottovalutato che il nuovo testo dell'art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depona nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell'ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile. Ne discende che l'esegesi delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori».

²⁴ Senza pretesa di esaustività, con riferimento alla nozione giuridica di paesaggio, v. almeno A. Predieri, *Paesaggio* (voce) in *Enc. del Dir.*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 507, (ove il paesaggio è definito, con formula evocativa, come «la forma e l'immagine dell'ambiente, come ambiente visibile, ma inscindibile da non visibile»); M.S. Giannini, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973.; *Id.*, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, p. 1124; E. Casetta, *La tutela del paesaggio nei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali*, in *Le Regioni*, 1984, p. 1183; P. Carpentieri, *La nozione giuridica di paesaggio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2004, p. 406; G.F. Cartei, *Paesaggio* (voce), in *Dizionario di diritto pubblico diretto da S. Cassese*, V, Giuffrè, Milano, 2005, p. 4065; G. Falcon, *I principi costituzionali del paesaggio (e il riparto di competenze tra Stato e Regioni)*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, n. 1-2/2009; M.G. Rodomonte, *Beni paesaggistici*, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 275; R. Fattibene, *L'evoluzione del concetto di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale: dalla cristallizzazione*

Se prima della riforma la presenza della tutela paesaggistica al livello dei principi fondamentali aveva costituito un rilevante appiglio interpretativo per legittimare la tutela dell'ambiente come valore costituzionale unitario²⁵, la nuova formulazione testuale del secondo comma dell'art. 2 Cost. sembrerebbe legittimare una rinnovata autonomia concettuale del paesaggio rispetto all'ambiente.

Si tratta di una prospettiva che può accogliersi con favore, dal momento che è pacifico come i presupposti estetici, culturali e financo etno-antropologici della tutela paesaggistica²⁶ possano non sempre porsi in sintonia con la tutela ambientale, in particolare nella sua accezione volta a promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili potenzialmente impattanti con la forma di un dato territorio²⁷.

La collocazione in Costituzione al livello dei principi fondamentali, di entrambi gli ambiti di tutela, significativamente permette di comprendere come nessuno di essi debba ritenersi aprioristicamente prevalente nelle ipotesi di conflitto e come, allo stesso tempo, essi costituiscano ambiti in grado di integrarsi reciprocamente (come la giurisprudenza costituzionale ante-riforma del 2022 ha inequivocabilmente testimoniato)²⁸.

all'identità, in *Federalismi.it*, n. 10/2016; in termini generali, sulla evoluzione del concetto di paesaggio nella dinamica costituzionale, sia consentito il rinvio a L. Conte, *Il paesaggio e la Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, e ampia bibliografia ivi citata. Sul concetto di paesaggio culturale, V. Pepe, *Il paesaggio naturale e culturale e il patrimonio mondiale dell'umanità*, in A. Catelani, S. Cattaneo (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Cedam, Padova, p. 47 e, volendo, L. Conte, *Paesaggio e cultura* in V. Baldini (a cura di), *Che cos'è un diritto fondamentale?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. Un'ampia ricognizione del concetto di paesaggio è contenuta, da ultimo, in F. Fabrizzi, *Dal paesaggio all'ambiente: conflitto o composizione*, relazione tenuta al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, LUISS, Roma, 12 maggio 2022.

²⁵ Nell'attività interpretativa della Corte costituzionale, una sovrapposibilità tra i concetti di paesaggio e ambiente è riscontrabile a partire da Corte cost. n. 39 del 1986, in cui al paesaggio viene ricondotto ogni elemento naturale ed umano attinente alla forma esteriore del territorio, nonché a Corte cost. n. 641/1987 che definisce l'ambiente come «bene unitario» e 641/1987 laddove l'ambiente è definito «valore primario e assoluto». Identifica l'attitudine della tutela paesaggistica ad essere identificata anche «nel senso lato della tutela ecologica» Corte cost., n. 430/1990.

²⁶ Sul carattere dinamico del paesaggio, fattore di identità culturale, «forma, linguaggio, comunicazione, messaggio, terreno di rapporto fra gli individui, contesto che cementa il gruppo», v. A. Predieri, *Significato della norma costituzionale sul paesaggio*, in AA.VV., *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Vallecchi, Firenze, 1969, II, p. 388. Riconduce il concetto di paesaggio a quello di «natura interpretata» R. Chiarelli, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, p. 67.

²⁷ In questo senso, di fronte all'assetto costituzionale mutato, appare più difficilmente argomentabile la posizione di chi sostiene che il «difficile bilanciamento degli interessi tra le esigenze della produzione energetica alternativa e quelle della protezione del Paesaggio non può prescindere da una gerarchia dei valori costituzionali che colloca il Paesaggio, e non le esigenze produttive, al primo posto attraverso la "super norma" costituzionale consacrata nell'art. 9 dei Principi fondamentali della Carta», S. Bellomia, *Tutela paesaggistica e sviluppo economico: gli impianti per le energie rinnovabili nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Riv. giuridica del Mezzogiorno*, n. 4/2012, pp. 925-926. Con specifico riferimento al tema della difficile composizione tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela paesaggistica, v. anche V. Molaschi, *Paesaggio versus ambiente: osservazioni alla luce della giurisprudenza in materia di realizzazione di impianti eolici*, in *Riv. giur. edil.*, 2009, p. 177 e ss.; F. De Leonardis, *Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica*, in *Dir. Amm.*, 2005, p. 899 e ss.; G. Pizzanelli, *Gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: organizzazione e procedimenti alla luce del principio di integrazione*, in C. Buzzacchi (a cura di), *Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 116 e ss.; I. Canfora, *Agricoltura, tutela del paesaggio e sviluppo delle energie alternative*, in *Riv. dir. agr.* 2011, p. 304 e ss.

²⁸ Come sottolineato in dottrina, infatti, «i principi supremi sono pur sempre principi, e pertanto, in ragione della loro struttura normativa, suscettibili di una applicazione elastica nel quadro di bilanciamenti operati con altre

La revisione costituzionale del 2022, in sintesi, sembrerebbe avere preso atto di questo assetto, collocando l'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione al pari del paesaggio, determinandone così una rinnovata autonomia concettuale. Si tratta di un'operazione che si pone in linea con la crescente complessità dei bilanciamenti tra tutela dell'ambiente e tutela del paesaggio²⁹, come la recente giurisprudenza anche al di fuori dei confini nazionali non ha mancato di evidenziare.

In particolare, si è posto il problema del possibile contrasto tra la tutela dell'ambiente nel senso di una completa restaurazione ecologica (nel caso specifico, della fauna ittica dei corsi d'acqua) e la tutela dell'ambiente attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili (come quella idroelettrica prodotta da mulini ad acqua, la cui presenza da un lato necessariamente si pone come disarmonica e pregiudizievole rispetto al naturale ecosistema fluviale e dall'altro costituisce un elemento caratteristico del paesaggio³⁰). Ci si può dunque chiedere se possa ancora affermarsi l'esistenza di una «Costituzione del paesaggio», che risulti «in larga misura essere comune al più generale settore della “tutela dell'ambiente”»³¹.

3. La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale. Due prospettive per una sua ricostruzione: a) la prospettiva del consolidamento; b) la prospettiva della costruzione di una cultura della consapevolezza ambientale e paesaggistica

norme della stessa specie; bilanciamenti che non ammettono l'affermazione di gerarchie stabili, ma possono soltanto condurre a ragionevoli prevalenze in funzione degli interessi concreti che attendono di essere regolati», così M. Cavino, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi*, cit., p. 22. In senso critico G. Severini, P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, cit., § 2, che sottolineano come «non p[ossa] sfuggire anche al più distratto tra i giuristi che affiancare la tutela dell'ambiente alla tutela del paesaggio della Nazione, significa porre sullo stesso piano, dunque equiordinare nella forma e nella sostanza, l'una nozione e funzione all'altra. L'effetto reale è di dequotare senz'altro, in pratica vanificare, il rilievo del paesaggio e della sua protezione». Più possibilista, su questo punto, appare F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, cit., p. 22, per cui: «il paesaggio, collocato in un comma separato dell'art. 9, Cost., va ora considerato in termini di “alterità” rispetto all'ambiente, impegnando l'interprete a censire i momenti di collegamento unitamente alle ragioni di distinzione-autonomia-separazione e ai criteri di ordinazione gerarchica tra i due valori (ove vengano in evidenza le pretese dell'ambiente, in particolare, parrebbe che la tutela integrale del paesaggio possa recedere)».

²⁹ Come ha avuto modo di rilevare la Corte costituzionale nella sent. n. 86 del 2019, relativamente al contenzioso Stato-Regioni in tema di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'individuazione delle aree non idonee formulata dalle Regioni ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti di cui al Decreto del MISE del 10 settembre 2010, «deve (...) risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti», e «deve avvenire a opera delle Regioni attraverso atti di programmazione». La Corte ha inoltre stabilito, nella pronuncia n. 177 del 2021, che una normativa regionale «che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentt. nn. 286 del 2019, 106 del 2020, 69 del 2018, 13 del 2014 e 44 del 2011)» (sentenza n. 177 del 2021).

³⁰ Sulla attuale difficoltà di composizione delle ipotesi di conflitto tra tutela ambientale e tutela paesaggistica sia consentito rinviare a L. Conte, *Ambiente, energie rinnovabili e paesaggio: alcuni spunti di riflessione a partire dalla decisione del Conseil Constitutionnel n° 2022-991 QPC*, in *Osservatorio AIC*, n. 4/2022, p. 105 e ss. Pone nuovamente l'accento sulla dimensione storica e cultura del paesaggio Corte cost., sent. n. 24/2022, Considerato in Diritto, punto n. 13.5.2).

³¹ G. Falcon, *I principi costituzionali del paesaggio (e il riparto di competenze tra Stato e Regioni)*, cit., p. 78. In particolare, risulta evidente come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia identificato lo sviluppo delle energie rinnovabili come un «interesse di cruciale rilievo rispetto al vitale obiettivo di tutela dell'ambiente» (da ultimo, sent. cost. n. 216/2022, Considerato in Diritto, punto n. 3.4.3).

a) la prospettiva del consolidamento

Come si è più sopra accennato, è possibile leggere la revisione costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione come un consolidamento, per esplicita menzione nella nostra carta fondamentale, di un orientamento interpretativo che ha progressivamente incluso la tutela ambientale all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art. 9 Cost. Tale prospettiva ha poi trovato un ulteriore appiglio normativo in seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, laddove all'art. 117, comma 2, lettera s), include la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, cosicché i due articoli – 9 e 117, comma 2, lett. s)- sono stati interpretati congiuntamente, a significare una avvenuta saldatura tra tutela ambientale e paesaggistica, in ragione del valore intrinsecamente unitario (e potenzialmente idoneo ad operare trasversalmente) della materia ambientale³².

In questa prospettiva, la revisione degli articoli 9 e 41 Cost. si collocherebbe nel solco di una riforma "bilancio", che prende atto di un quadro costituzionale consolidato rispetto ai cui esiti interpretativi nulla sembrerebbe aggiungere, se non l'esattezza di un più compiuto riferimento alla tutela ambientale accanto alla tutela paesaggistica e una esplicita determinazione del limite ambientale alla libertà di iniziativa economica privata e pubblica.

Questo orientamento non è da considerarsi del tutto svalutativo della portata della riforma, in quanto l'innovazione (consistente nell'inclusione della tutela ambientale tra i principi fondamentali) si sarebbe in sostanza già prodotta proprio per il tramite dell'emersione (in via interpretativa da parte della dottrina e della giurisprudenza³³, nonché per via mediata attraverso la riforma del Titolo V³⁴), dell'esigenza di offrire uno spazio autonomo alla tutela ambientale (collocandola all'interno di quella paesaggistica originariamente prevista dai Costituenti, sia – nella sua accezione di diritto ad un ambiente salubre- mettendola in relazione con la tutela della salute di cui all'art. 32 Cost³⁵). La legge cost. 1 del 2022, in sintesi, avrebbe preso

³² Rileva a questo proposito come «La solidità di un riferimento testuale cristallizzato in Costituzione impedisc[a] definitivamente la possibilità di arretramenti, ponendo altresì le basi per eventuali sviluppi futuri» M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quad. cost.*, n. 2/2022, p. 352.

³³ Su questo punto, v. D. Porena, *L'ambiente come «materia» nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: «solidificazione» del valore ed ulteriore «giro di vite» sulla competenza regionale*, in *Federalismi.it*, 4 febbraio 2009, p. 18.

³⁴ Come è stato notato, in sede di riforma del Titolo V, il legislatore costituzionale, «pur intervenendo in un ambito del tutto peculiare (le autonomie territoriali), aveva in tal modo inteso suggellare, anche sul piano formale, la vigenza del principio ambientalista, quale principio derivato dell'ordinamento italiano, declinandone i profili giuridico-istituzionali in una duplice direzione. Da una parte conformare gli spazi della convivenza (così come sancita all'interno del testo costituzionale) tra la dimensione antropocentrica («tutela dell'ambiente») e quella ecocentrica (tutela dell'«ecosistema») (...) Dall'altra, dotare il testo costituzionale di una nuova formula: «tutela dell'ambiente», C. De Fiore, *Le insidie di una riforma pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, cit., p. 142.

³⁵ Corte cost., sent. n. 247/1974 e sent. n. 167/1987. Sulla protezione dell'ambiente quale condizione ineliminabile per garantire la salute dell'uomo, v. Corte cost. n. 210/1987. In senso analogo, Corte cost. n. 541/1987, laddove si sprecisa come l'ambiente risulti protetto in quanto «elemento determinativo della qualità della vita», la cui protezione «non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assume a valore primario ed assoluto».

atto di un lungo, e non scontato rispetto alle premesse iniziali³⁶, “cammino” della tutela ambientale fino al raggiungimento di una più compiuta collocazione al livello dei principi fondamentali.

Questa stessa prospettiva di riforma bilancio o di consolidamento apre, tuttavia, anche a considerazioni critiche sull'utilità intrinseca della revisione, quando non sul suo carattere potenzialmente “dannoso”³⁷. Sono ravvisabili, in questo senso, tre elementi di critica. Il primo riguarda la scissione e dunque svalutazione tra ambiente e paesaggio, della quale si è detto *supra*, al § 2, e che impone una riflessione sull'impatto sul paesaggio determinato delle misure attinenti alla cosiddetta “transizione ecologica”³⁸; il secondo riguarda il fatto che la revisione costituzionale in commento si collocherebbe non tanto in un vuoto, quanto piuttosto in un “pieno” normativo, essendo la disciplina della tutela ambientale ormai attratta al livello di fonti europee³⁹ ed internazionali⁴⁰, anche attraverso l'emersione del concetto di sviluppo sostenibile⁴¹. Secondo autorevole dottrina, si tratterebbe di un panorama normativo che tuttavia lascia margini di discrezionalità ai legislatori nazionali, nella scelta del «mix qualitativo di misure da loro stimate più congrue e opportune a seconda delle caratteristiche del Paese»⁴². Il terzo elemento di critica, di più ampio respiro, chiama in causa il concetto stesso di revisione costi-

³⁶ Per una sintesi dei lavori preparatori Ass. Cost. in relazione a quello che sarà il futuro art. 9 della Costituzione, v. Franceschini, *L'impegno della Costituzione italiana per la salvaguardia dei beni culturali*, in *Studi per il Ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, II, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 229. Sottolinea una generale svalutazione originaria dell'art. 9 Cost. da parte della dottrina F. Merusi, *Art. 9 in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca*, cit., p. 434, nonché, a causa del suo carattere giudicato indeterminato, la sua iniziale collocazione tra le norme meramente programmatiche, M. Aini, *Cultura e politica. Quale modello costituzionale*, cit., pp. 1-2.

³⁷ A questo proposito C. De Fiores, *Le insidie di una riforma pleonastica*, cit., p. 149 sottolinea l'«impianto gattopardesco» che caratterizzerebbe questo modello di revisioni, e consisterebbe nel «cambiare la forma del testo costituzionale senza cambiare nulla nella sostanza». In senso analogo, con accenti maggiormente critici G. Severini, P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa riforma dell'art. 9 della Costituzione*, cit., § 2, per i quali «la tutela dell'ambiente possiede già una chiara base costituzionale nella combinazione dell'art. 9 e dell'art. 32 sul diritto alla salute».

³⁸ Sintomatica di questa tendenza è l'impostazione adottata dal D.L. di semplificazione n. 77 del 2021 (conv. con modificazione dalla legge n.108/2021), in particolare con riferimento all'introduzione di ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

³⁹ L'Unione europea (in seguito all'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici) si è impegnata al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 2015.

⁴⁰ Il riferimento è alle numerose convenzioni internazionali intervenute in quest'ambito, quali la Conferenza di Stoccolma del 1972; la Conferenza di Rio del 1992; la Conferenza di Johannesburg del 2002; l'Intesa di Parigi del 2015 relativa ai mutamenti climatici, al surriscaldamento globale e ai mezzi per farvi fronte.

⁴¹ L'emersione, a livello internazionale, del concetto di sviluppo sostenibile quale «sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri», viene tradizionalmente ricondotto al Rapporto Brundtland del 1987 elaborato dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (*Our Common Future*, trad. it. *Il futuro di noi tutti*, Bompiani, 1988). Esso è altresì richiamato, oltre che all'art. 37 della Carte dei diritti fondamentali dell'unione Europea, anche all'art. 3 del TUE e agli artt. 11, 21, § 2, lett. f) e 191, § 2, del TFUE. Sullo specifico rilievo del «quadro ordinamentale che offre il diritto dei trattati dell'Unione europea», con particolare riferimento ai «principi di integrazione, di precauzione, di prevenzione, chi inquina paga, ovvero agli strumenti decisionali come la programmazione strategica e la partecipazione pubblica», M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, cit., p. 354. Sottolinea F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, cit., p. 18, come «decretando l'ingresso in Costituzione dell'interesse delle generazioni future, infatti, l'art. 9 indubbiamente fa anche riferimento allo sviluppo sostenibile».

⁴² In questo senso, v. G. Severini, P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'art. 9 della Costituzione*, cit., § 3.

tuzionale della parte della Carta relativa ai principi fondamentali, manifestando accenti preoccupati con riferimento anche ad operazioni – come quella in esame – dichiaratamente espansive⁴³, ravvisando in essa «un antifatto che in futuro potrebbe essere maldestramente impiegato per scalfire direttamente, e non più per vie traverse, come è altre volte avvenuto (si pensi alla revisione dell’art. 81 Cost.), norme e principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale»⁴⁴. Il riferimento alle generazioni future, inoltre è valutato non tanto come integrazione del principio dello sviluppo sostenibile, quanto piuttosto come intrinsecamente limitante le generazioni “presenti”⁴⁵.

b) la prospettiva della costruzione di una cultura della consapevolezza ambientale e paesaggistica

Un orientamento emerso in dottrina, contrapposto a quello precedentemente enunciato, è quello di coloro che ravvisano nella revisione costituzionale operata con la l. cost. n. 1/2022 una sicura portata espansiva⁴⁶.

In particolare, è stato sottolineato come «l’ingresso della tutela dell’ambiente all’interno dei principi fondamentali della Costituzione» costituisca «un punto di svolta nella dogmatica costituzionale»⁴⁷ tale da provocare «un sicuro cambiamento nella nostra forma di Stato», in grado di configurare quest’ultimo come «Stato per l’ambiente o Stato ambientale»⁴⁸.

⁴³ Per questa specifica tipologia di riforma in senso anti-regressivo, v. Così G. Silvestri, *Spunti e riflessioni sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale, Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione* cit., p. 1206; cfr. altresì A. Ruggeri, *I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva*, in *Consulta on line*, p. 484 e ss. In senso contrario, v. C. De Fiores, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, cit., p. 151, per il quale «la selezione dei criteri di distinzione adottabili, per discernere gli emendamenti peggiorativi da quelli migliorativi della Costituzione, è destinata ad essere filtrata, o meglio soggiogata, da valutazioni di tipo politico aventi ad oggetto le modifiche contingenti da apportare al testo. Modifiche che, soprattutto, in caso di avallo popolare ex art. 138.2 Cost., nessun giudice costituzionale sarà in grado di arginare al fine di vanificarne l’efficacia o, laddove necessario, scongiurarne i possibili effetti (para)costituenti».

⁴⁴ C. De Fiores, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, p. 150. Sullo stesso tema, v. anche I. Ciolli, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *Diritto&Conti*, n. 1/2021, p. 59, che sottolinea come la sostenibilità «abbia assunto i canoni della responsabilità intergenerazionale intesa come la necessità (o meglio il dovere) di non gravare sulle successive generazioni per quanto riguarda il debito che dovranno sostenere».

⁴⁵ Così C. De Fiores, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, cit., p. 155, soprattutto in relazione al fatto che «il tema delle “generazioni future” è stato in questi anni agitato (soprattutto su impulso dei Trattati Ue) al fine precipuo di offrire copertura giuridica e una più estesa legittimazione costituzionale alle politiche di austerità».

⁴⁶ In questo senso, si vedano i contributi di M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., p. 31 e ss.; R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, cit., p. 30 e ss.; F. Fracchia, *L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, cit., p. 26 e ss.; G. Grasso, *La revisione costituzionale degli articoli 9 e 41: cosa cambia per il diritto costituzionale dell’ambiente?*, cit., p. 36 e ss.; C. Chiola, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento di diritti esistenti?*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 2/2022, pp. 9-10, il quale sottolinea che: «occorre riconoscere che si tratta comunque di una riforma “additiva” e ciò non soltanto per il nuovo livello del riconoscimento (principi) ma anche perché le categorie dei beni ecologici espressamente menzionati dalle novelle appaiono più ampie di quelli risultanti dall’elaborazione interpretativa giurisprudenziale».

⁴⁷ Così R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, cit., p. 4.

⁴⁸ *Ibidem*.

Per altra parte della dottrina, l'intervento di revisione, oltre a tradurre «in enunciati positivi il diritto costituzionale vivente di origine giurisprudenziale in materia» fa altresì «intravedere alcune nuove potenzialità evolutive per il nostro ordinamento», tra le quali si collocano l'enunciazione, nell'orizzonte di tutela costituzionale, oltre che dell'ambiente anche della biodiversità e degli ecosistemi; la collocazione della tutela ambientale nell'ambito dei principi fondamentali, come «*valore costituzionale, ossia come principio fondamentale a carattere oggettivo affidato ad apposite politiche pubbliche, scongiurandone, per ciò stesso, il rischio di una qualificazione giuridica in termini di situazione soggettiva e, in particolare, di farne l'oggetto di un diritto fondamentale a contenuto quanto mai incerto*»⁴⁹. Tale impostazione valorizza, intore, tanto l'inclusione della prospettiva intergenerazionale come elemento in grado di orientare le politiche ambientali, quanto la revisione dei limiti all'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost., con l'aggiunta della tutela della salute (comma 2°) e l'orientamento dell'attività economica privata e pubblica in relazione a finalità non più «soltanto» sociali, ma anche ambientali (comma 3°)⁵⁰.

Come è stato notato, la *sedes materiae* dell'art. 9 Cost., in cui viene enunciato, quale compito della Repubblica, la tutela dell'ambiente, è rilevante, assurgendo quest'ultima a rango di principio costituzionale e determinando (con una «ulteriore complicazione della tecnica del bilanciamento») che «tutte le decisioni pianificatorie, oltre a dover essere conformi al principio dello Stato di diritto, non dovranno tradursi in una lesione del bene ambientale»⁵¹.

La tutela dell'ambiente così enunciata, in quanto principio fondamentale, è in grado di vincolare «tutti i poteri dello Stato -in particolare il legislativo, il giurisdizionale, l'esecutivo (inteso sia come insieme delle pubbliche amministrazioni sia come principale titolare del potere estero)- rendendo così incostituzionali vincoli internazionali contrastanti con la difesa dell'ambiente e obbligando il Governo, in sede internazionale e sovranazionale, ad assumere le decisioni migliori per l'ambiente»⁵².

A questa impostazione se ne affiancano altre che, pur non svalutando la portata innovativa della revisione costituzionale operata con l. cost. n. 1/2022, ne limitano gli effetti in termini di bilanciamento.

⁴⁹ M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, cit., p. 352.

⁵⁰ In riferimento a quest'ultimo profilo, è stato notato come l'aggiunta «e ambientali» rappresenti «tutt'altro che una mera ricognizione dell'esistente. Si prefigura, infatti, un cambio di passo per le politiche pubbliche in materia di sviluppo economico: le finalità ambientali non costituiranno più semplici cause di possibile giustificazione ragionevole dell'intervento pubblico conformativo nell'economia, ma assumono il rango di specifici obiettivi in grado di fondare e imporre giuridicamente quell'intervento, orientandolo nel senso della transizione ecologica» M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 353.

⁵¹ R. Bifulco, *Prmissime riflessioni*, cit., p. 5. Sul tema del bilanciamento tra principi costituzionali, senza pretese di completezza, v. R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992; A. Morrone, *Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2014; A. Vespaziani, *Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali*, Cedam, Padova, 2002.

⁵² R. Bifulco, *Prmissime riflessioni*, cit., pp. 6-7. Questa prospettiva rappresenta un sicuro cambio di passo con riferimento alle rivendicazioni in materia di tutela ambientale, fornendo nuove coordinate interpretative anche ai giudici. Come notato da V. Denti, *L'avvocato e la difesa di interessi collettivi*, *Il Foro it.*, 1978, vol. 101, V, p. 113, infatti, «lo strumento giudiziale diviene il mezzo, talvolta esclusivo, per l'affermazione di valori politici: dalle libertà civili e religiose ai diritti delle minoranze, dalla difesa dell'ambiente e della salute salvaguardia delle moderne forme di dissenso culturale e politico».

L'aspetto di maggiore interesse nella riflessione dottrinale successiva all'introduzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi a livello di principi fondamentali è quello per cui, anche per scongiurare i possibili effetti di sovvertimento o modifica del contenuto essenziale di questi, viene posto l'accento sulla necessità di considerare gli ambiti di tutela presenti all'interno dell'art. 9 Cost. (tuttavia con argomentazioni che non escludono anche il riferimento alla modifica dell'art. 41 Cost. come modifica attinente i principi supremi⁵³), e dunque di considerare i commi di cui si compone, come interdipendenti⁵⁴.

Attraverso questa riflessione si evidenzia un profilo che potrebbe difficilmente essere messo a fuoco se ci si concentrasse unicamente sull'introduzione nella Carta costituzionale della finalità e del limite della tutela ambientale. Nell'art. 9 Cost., in particolare, la finalità della tutela ambientale non è introdotta come un "corpo estraneo" nella struttura dell'articolo, con cui viceversa si integra ed armonizza. La dottrina più accorta, in questo senso, non ha mancato di sottolineare come proprio la stretta interdipendenza tra tutela paesaggistica, tutela del patrimonio culturale e tutela ambientale escluda la presenza di quel possibile sovvertimento o modifica del contenuto essenziale dei principi supremi contenuti in Costituzione, individuato nella sent. cost. n. 1146 del 1988⁵⁵.

Questo rilievo apre, a parere di chi scrive, una significativa prospettiva di indagine sulle forme attraverso cui questa interdipendenza può e potrà modellarsi, nonché su alcuni profili problematici che fin da ora è possibile evidenziare.

4. A margine: i beni culturali nella prospettiva della lotta climatica.

A conferma del ruolo non marginale del patrimonio culturale in riferimento alle politiche per l'ambiente, vi sono numerosi documenti di livello internazionale dai quali si desume una rinnovata attenzione per le reciproche interconnessioni⁵⁶.

⁵³ Su questo specifico profilo, v. M. Cavino, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi*, cit., p. 21 e passim, p. 23.

⁵⁴ M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, cit., p. 352 e Id., *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, p. 34.

⁵⁵ Corte cost., n. 1146/1988, punto n. 2.1. del Considerato in Diritto. Si vedano in proposito le proposte ricostruttive di M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., p. 46 e ss.; M. Cavino, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi*, cit., p. 22 e ss. e G. Grasso, *La revisione costituzionale degli articoli 9 e 41: cosa cambia per il diritto costituzionale dell'ambiente?*, cit., p. 32 e ss.

⁵⁶ Tra le quali la Hangzhou Declaration *Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies*, adottata il 17 maggio 2013 nell'ambito della conferenza UNESCO "Culture: Key to Sustainable Development" e le Conclusioni del Consiglio d'Europa del 21 maggio 2014 relative al *Patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile*, su cui v. P. Capriotti, *Per un approccio integrato al patrimonio culturale*, in *Aedon*, n. 1/2017, § 1 e ss., che rileva come in tale prospettiva «il patrimonio culturale è visto dunque come driver per lo sviluppo sostenibile, muovendo dall'assunto che la salvaguardia delle aree storiche urbane e rurali e delle relative conoscenze e pratiche tradizionali riduca le impronte ambientali delle società, promuovendo modelli ecologicamente più sostenibili». La riflessione sulle possibili connessioni tra patrimonio culturale e sostenibilità ambientale è altresì al centro di due articolati studi condotti in ambito UNESCO e ICOMOS, quali *Climate Change and World Heritage, in World Heritage Reports*, 22, 2007, e ICOMOS, *The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action*, 1 luglio 2019, documento consultabile al seguente url: <https://www.icomos.org/en/77-articles-en-francais/59522-icomos-releases-future-of-our-pasts-report-to-increase-engagement-of-cultural-heritage-in-climate-action>. Più in generale, per una valutazione dei beni culturali non soltanto come «preziosa "testimonianza di civiltà"»,

Il primo profilo che viene messo in evidenza è quello relativo alla possibile applicazione del principio di sostenibilità anche al patrimonio culturale. La risposta in senso affermativo emerge a partire dalla prima decade del XXI secolo, e trova riscontro nella riconosciuta esigenza di «predicting and managing the impacts of climate change on World Heritage»⁵⁷, in una prospettiva di preservazione della *integrity* dei siti, condizione per la loro permanenza nella *World Heritage List* (e dunque in una prospettiva che includeva nel proprio angolo visuale principalmente il patrimonio culturale materiale)⁵⁸.

Negli anni successivi, la riflessione sull'impatto del cambiamento climatico nei confronti del patrimonio culturale si è arricchita di nuovi ambiti di indagine e di sviluppo delle politiche di conservazione, recuperando una visione unitaria di patrimonio culturale (materiale e immateriale) e valorizzando le correlazioni tra *Climate Change* e *Cultural Heritage*⁵⁹. In particolare, vengono inclusi tra gli ambiti di azione anche quello museale, all'interno del quale sono evidenziate buone pratiche sotto il profilo della sostenibilità (utilizzo di energie rinnovabili; meccanismi di economia circolare adottati all'interno dei musei; piani di evacuazione e spostamento delle opere in caso di rischio collegato al verificarsi di eventi atmosferici di pericolosa intensità; attenzione alla scelta di *partners* commerciali la cui attività si ponga in linea con il principio di sostenibilità ambientale, sociale, culturale; attenzione per il turismo sostenibile).

Si tratta di azioni che, nel loro complesso, hanno l'obiettivo di infrangere «the existing barriers to adaptive management of heritage that may limit attempts to address climate change. (...) These include differences between stakeholders, lack of sectoral engagement, inadequate understanding, ineffective technical approaches, lack of resources, *lack of political will*, *lack of public awareness* etc. Communicating between different groups and decision makers is vital, as lack of communication can cause or increase these and other barriers»⁶⁰.

Quanto emerge dalla lettura di questi documenti, che testimoniano una crescente ed articolata presa di consapevolezza, sancisce l'importanza di recupero di un concetto di universalità del patrimonio culturale - al di là delle implicazioni riguardanti la loro accezione (anche)

ma anche come «fattore importante per la promozione umana», v. G. Cordini, *Cultura e patrimonio culturale: i profili costituzionali*, cit., p. 19.

⁵⁷ UNESCO, *Climate Change and World Heritage*, cit., p. 19 e ss.

⁵⁸ *Ivi*, p. 28, in cui viene sottolineato come «extreme weather events, physical and biological changes and increasing pressures from other human activities affect the conditions of integrity of the properties, thus requiring appropriate adaptation and mitigation management».

⁵⁹ *Correlating Climate Change to Cultural Heritage* è il titolo di uno dei paragrafi della Parte II del documento elaborato da ICOMOS, *The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action*, cit. p. 71 e ss.

⁶⁰ *Ivi*, p. 44.

come beni comuni⁶¹, comprensivo anche delle implicazioni derivanti dal cambiamento climatico, le quali richiedono di guardare con rinnovata attenzione al rapporto, non sempre lineare, tra patrimonio culturale e ambiente⁶².

Appare dunque la evidente, seppure tardiva, presa di coscienza relativamente a quella che è stata definita come una “*disconnection*” tra *cultural heritage* e *climate science*. In particolare, è stato evidenziato come: «Reasons for this disconnect are not yet fully described but appear to be diverse and deep. They come from how we use language, how we divide nature and culture in modern society, and how we allocate financial and social value. This means that fixing this situation will require appropriate and far reaching solutions. At the same time, climate change has developed from human activity and the solutions also clearly lie in the realm of human action»⁶³.

L'attualità ci fornisce ulteriori elementi per indagare la complessità della relazione tra patrimonio culturale e cambiamento climatico, nonché le sue implicazioni in tema di consapevolezza civica⁶⁴.

Sono ormai note alle cronache e all'opinione pubblica le numerose azioni dimostrative da parte di militanti di associazioni ambientaliste, che hanno letteralmente “preso di mira” beni appartenenti al patrimonio culturale (pubblico o privato a fruizione pubblica), con l'obiettivo di sensibilizzare i decisori politici nazionali ed internazionali all'urgenza della questione climatica. Si tratta di azioni in cui il bene viene in qualche misura violato in modo non permanente, ma comunque tale da suscitare un significativo livello di attenzione, quando non di allarme.

Si può quindi concludere che è in atto, in modo capillare, un utilizzo strumentale dei beni culturali, giudicato dalla maggior parte dell'opinione pubblica e dagli operatori della cultura come controverso e fuori fuoco rispetto agli obiettivi perseguiti⁶⁵.

⁶¹ Su cui sia consentito rinviare a L. Conte, *Il paesaggio e la Costituzione*, cit., p. 120 e ss. Con particolare riferimento alla disciplina giuridica degli usi civici, da ultimo si segnala Corte cost., n. 236/2022 (Considerato in Diritto, punto n. 5.1.2), in cui viene evidenziato come essa risulti «tutta ispirata all'obiettivo assiologico della conservazione di realtà e di territori che vedono intrecciarsi l'ambiente e il paesaggio con le tradizioni antropologiche e culturali associate ai luoghi» e, in senso analogo Corte cost., n. 228/2021 in cui si afferma la «consolidata vocazione ambientalista degli usi civici e dei domini collettivi», in modo tale che «l'ambiente e il paesaggio siano garantiti anche alle future generazioni» (Considerato in Diritto, punto 4.1., corsivo aggiunto).

⁶² È stato evidenziato, auspicando una introduzione di «formule maggiormente partecipative nel caso di decisioni relative ai beni culturali», come «il settore dei beni culturali, per le sue peculiari caratteristiche meritorie, non trova nelle scelte individuali l'unico fondamento, anzi: una parte consistente della cultura, tra i quali i beni culturali, le biblioteche, gli archivi e larga parte del settore dello spettacolo dal vivo, sono sostenuti in larghissima parte con contributi pubblici erogati sulla base di atti e procedure pubbliche intese a salvaguardarne l'esistenza, nella consapevolezza che esse non possono essere realizzate senza un importante contributo pubblico. Tali scelte vengono effettuate dalle autorità competenti senza riferirsi in alcun modo alla volontà effettiva della collettività», così A.F. Leon, *L'impatto prodotto dall'AEPC nella percezione dei policy leader*, in *Economia della cultura*, n. 1/2021 p. 31.

⁶³ ICOMOS, *The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action*, cit., p. 14 (corsivo aggiunto).

⁶⁴ Riconduce il concetto di consapevolezza a quello di dignità culturale come «dignità dell'uomo evoluto in quanto riesce ad essere un membro consapevole del genere umano», U. Cerroni, *Regole e valori nella democrazia. Stato di diritto, Stato sociale, Stato di cultura*, Editori Riuniti, Roma, 1989, p. 85.

⁶⁵ Una voce isolata a sostegno del metodo di protesta portato avanti dagli attivisti di Ultima Generazione attraverso un uso strumentale del patrimonio storico-artistico e giudicato, al contrario, portatore di un «messaggio non violento ed inclusivo», è quella dello storico dell'arte T. Montanari, *I muscoli di Nardella e la tutela del patrimonio artistico*, in *Volerelaluna.it*, 23 marzo 2023.

Ciò che in questa sede interessa rilevare, è il profilo simbolico sotteso a questa modalità di protesta, e rivendicato dagli attivisti stessi. Non si tratterebbe di azioni vandaliche, che puntano alla degradazione dei beni in quanto non ne riconoscono il valore intrinseco; al contrario, il bene culturale sarebbe utilizzato come “cassa di risonanza” della protesta proprio per il suo valore universalmente riconosciuto e per il livello di allarme che la sua potenziale messa in pericolo può ingenerare nella popolazione e nelle istituzioni (e che negli intenti dovrebbe favorire, “per associazione di idee”, l’emersione una maggiore consapevolezza dell’urgenza della questione climatica e delle sue implicazioni). In questa prospettiva, sia essa condivisibile o meno nel vero e proprio groviglio di contraddizioni che rappresenta, sembrerebbe risiedere l’intuizione per cui tutela del patrimonio storico-artistico e tutela dell’ambiente sono intimamente connesse in quanto entrambe (e lungi dall’assunzione di una prospettiva eco-centrica) chiamano in causa l’agire umano, il principio di responsabilità, la prospettiva intergenerazionale come punto di caduta di quelle che sono state definite «politiche della complessità», dal momento che l’ambiente costituisce un «concetto ontologicamente polimorfo, polisenso e multidimensionale e che in esso si possono (e si debbono) distinguere profili, aspetti, punti di vista e, in definitiva, “oggetti” plurimi e diversi, tutti parimenti da considerare e da sottoporre, con adeguata ponderazione, a specifica cura, salvaguardia e valorizzazione, nella doverosa consapevolezza non solo della ineliminabile complessità di cui occorre farsi carico ma anche delle potenziali conflittualità (assolutamente fisiologiche) che possono sorgere tra istanze diverse – e, talora, addirittura contrapposte – all’interno del “macro-obiettivo” della tutela ambientale, senza che nessuna di esse possa o debba, in linea di principio, considerarsi astrattamente prevalente sulle altre»⁶⁶.

La reazione delle istituzioni a questo tipo di attività di protesta che implica un utilizzo potenzialmente pregiudizievole di beni culturali è consistita, come è noto, nella presentazione, nell’aprile del 2023 di un disegno di legge governativo⁶⁷, nonché di un disegno di legge al Senato che prevede la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 per chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico, nonché o l’arresto facoltativo in flagranza anche per i reati di distruzione, dispersione,

⁶⁶ M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 32 ma *passim*.

⁶⁷ A.S. n. 693, recante *Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*. Il ddl governativo è costituito da un unico articolo che si compone in due commi, i quali, rispettivamente, puniscono: con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico. Come esplicitato nella *Relazione illustrativa*, p. 7, il disegno di legge «si propone di introdurre nell’ordinamento sanzioni di natura amministrativa, volte a punire in maniera ancora più efficace» le condotte di cui all’art. 518-duodecies c.p., nell’ambito dunque di una proposta normativa che «si ritiene coerente con l’azione di Governo che, anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca, ha ritenuto di preminente importanza il contrasto ai fenomeni di vandalismo ai danni del patrimonio culturale e paesaggistico».

deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-duodecies c.p.⁶⁸.

Si tratta di una progettualità legislativa che, pure inasprendo le ipotesi sanzionatorie con il chiaro intento di dare un segnale di “forza” nei confronti dell’attivismo ambientalista⁶⁹, si pone nel solco di una precedente riforma dei reati contro il patrimonio culturale di cui alla legge n. 22 del 2022⁷⁰, rispondente all’esigenza di proteggere in modo più incisivo l’integrità del bene culturale, il quale, come notato in dottrina, «ben si può materializzare assumendo valore patrimoniale, misurabile in denaro secondo parametri di mercato, nondimeno, è sempre intrinseco all’oggetto il riferimento ai valori che esso testimonia e tramanda, per cui la componente “im-materiale” non può essere scissa dalle altre»⁷¹. Come è stato rilevato, al di là di muscolari ed estemporanei inasprimenti, l’esistenza di una tutela anche penale del bene culturale esprime una particolare e multidimensionale attenzione da parte dell’ordinamento, testimoniata dal fatto che dal complesso (sistematico) dei commi 1 e 2 (e ora anche 3) dell’art. 9 Cost. «si evince che non si tratta solo di attenzione verso cose, beni o interessi, ma del riconoscimento alla cultura del compito di formazione intellettuale dell’individuo attraverso processi educativi in senso ampio: paesaggio e patrimonio storico e artistico sono dunque strumenti di cultura»⁷².

5. La rilevanza culturale della riforma costituzionale: il ruolo diacronico del concetto di Nazione.

Si è sottolineato, in dottrina, come, la modifica all’art. 9 Cost. implichi «una forma nuova e ulteriore della Repubblica, che permette di ragionare di Stato per l’ambiente o Stato ambientale»⁷³. Inoltre, è stato messo in evidenza come costituisca una caratteristica del costituzionalismo contemporaneo porsi «il compito di guardare al futuro come dimensione che impone responsabilità già nel presente», e perciò la riforma avendo inserito nel testo costituzionale «una nuova dimensione temporale (il futuro di chi ancora deve venire in esistenza)» avrebbe

⁶⁸ A.S. n. 364 (Borghi, Stefani e altri), Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza.

⁶⁹ Sulle “flessioni pedagogiche del diritto penale”, e nella convinzione che altre branche e campi del diritto possano esercitare una sorta di «pédagogie douce, s’il en est, nien propre à vaporiser dans les esprits une morale sans obligation ni sanction», configurandosi come «textes flexibles» v. J. Carbonnier, *Variations sur la loi pédagogique*, in U. Scarpelli, V. Tomeo, *Società norme e valori. Studi in onore di Renato Treves*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 20.

⁷⁰ G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul titolo VIII-bis*, testo consultabile al seguente url: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1651170478_demuro-2022b-reati-patrimonio-culturale-codice-penale-titolo-viii-bis.pdf e, in particolare, ivi, il riferimento all’art. 518-duodecies che disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

⁷¹ G. Cordini, *Cultura e patrimonio culturale*, cit., p. 20.

⁷² G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul titolo VIII-bis*, cit., p. 2.

⁷³ R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, cit., pp. 4-5.

permesso alla Costituzione italiana «di stare al passo con il costituzionalismo contemporaneo»⁷⁴.

Le riflessioni che seguiranno intendono aggiungere qualche elemento ulteriore all'analisi dei profili di innovazione apportati dalla revisione costituzionale, mettendo in particolare a valore il riferimento alla Nazione presente già nell'art. 9 Cost "ante-riforma". Si intende in questa sede aderire ad un concetto di Nazione che «non ha niente a che vedere con l'affermazione di particolarismi identitari, ma è un concetto profondamente giuridico basato sulla creazione di un'unità indivisibile che lega la generazione presente con le generazioni passate e le generazioni future»⁷⁵.

Risulta possibile ricollegare il carattere diacronico del concetto di Nazione⁷⁶, (termine rispetto al quale la dottrina non ha mancato di rilevare il carattere ambiguo e polivalente⁷⁷), a quello, di cui alla più recente integrazione costituzionale, di generazioni future. Appare utile, per entrambi chiarire come in questa sede se ne valorizzerà, in particolare, il profilo culturale⁷⁸. Con riferimento al concetto di Nazione, si è evidenziato come essa sia riconducibile all'insieme delle persone «riguardandole attraverso il continuo *avvicinarsi e succedersi delle generazioni*, nel loro multiforme e pur unitario complesso»⁷⁹, identificando nella stessa la prospettiva diacronica del contiguo concetto di popolo, inteso come «tutti gli individui che hanno vissuto,

⁷⁴ Ivi, p. 8.

⁷⁵ Così E. Di Carpegna Brivio, *Rappresentanza nazionale e valutazione delle politiche pubbliche. Per un ruolo del Parlamento nella tutela degli interessi durevoli*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 2. Nel senso di una unità parrebbe operare la formulazione «anche nell'interesse delle generazioni future», come rilevato da M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 144, per cui «la congiunzione "anche" lega indissolubilmente riferimenti oggettivi e soggettivi e, forse, proprio in ciò si rivela particolarmente felice: prima dell'«anche» ci sono certamente l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, ma nella tutela di questi oggetti è senz'altro da ritenersi implicito il riferimento agli interessi delle generazioni presenti; così come, specularmente, dopo l'«anche» c'è l'interesse delle generazioni future, ma è innegabile che permangano i riferimenti oggettivi dell'azione e degli obiettivi di tutela, ossia l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. In altre parole, il legislatore di revisione, lungi dal compiere una scelta drastica a favore di una «impostazione marcatamente antropocentrica», ha operato semplicemente (e opportunamente) in modo tale da mantenere il più possibile aperta – come si conviene ai principi costituzionali – la possibilità di coesistenza di politiche parimenti fondate sia su approcci ispirati a concezioni antropocentriche, sia su approcci ispirati (o comunque contaminati) da concezioni ecocentriche».

⁷⁶ I. Ciolli, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, cit., p. 55 e V. De Santis, *L'eredità culturale e la responsabilità intergenerazionale*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 521 e ss.; sulla distinzione concettuale tra nazione e popolo si veda la bella pagina di V. Crisafulli, D. Nocilla, *Nazione* (voce) in *Enc. del Dir.*, cit., p. 814, per cui «il popolo vivente, pur distinguendosi concettualmente, sta in correlazione dialettica con la nazione: è, anzi, la stessa nazione, ma delimitata entro una dimensione temporale più ristretta (...) che si inserisce, a sua volta, nel *continuum* dell'arco di vita di questa, la cui durata è, invece, indefinita» (corsivi testuali); per una valorizzazione del patriottismo nel senso di «bisogno di dedizione a qualcosa di universale, di elevarsi al di sopra del singolo e della famiglia, in quanto tale bisogno non è assorbito dalla famiglia e dalla società», J. Burckhardt, *Meditazioni sulla storia universale*, Sansoni, Firenze, 1959, p. 38.

⁷⁷ V. Crisafulli, D. Nocilla, *Nazione* (voce) in *Enc. del Dir.*, cit., p. 789, ma *passim*, p. 791, laddove si riscontra anche come: «Già nel linguaggio comune, che dice nazione intende alludere ad un fenomeno, sia pur configurato in termini vaghi e generici, dell'esperienza sociale».

⁷⁸ *Ibidem*, p. 798 e *passim*, anche se con accenni dubitativi, stante la «plurivocità del concetto stesso di cultura», di cui è ravvisabile un significato «totale», comprensivo di tutti i modi di comportamento dell'uomo in quanto inserito in un determinato gruppo sociale», oppure un significato «parziale», «abbracciando allora le sole manifestazioni "superiori" dell'attività intellettuale». In quest'ultima accezione, la cultura «trascende l'ambito delle singole società nazionali, per farsi patrimonio spirituale dell'intera umanità, o quanto meno di ben più vasti aggregati umani».

⁷⁹ P. Biscaretti di Ruffia, *Diritto costituzionale*, IX ed., Jovene, Napoli, 1971, p. 39 (corsivo aggiunto).

che vivono e che vivranno su un determinato territorio e che sono inquadrati giuridicamente nell'organizzazione dello Stato»⁸⁰.

Il riferimento al concetto di Nazione, già presente nell'art. 9 Cost. prima della revisione del 2022, costituisce l'esito di un complesso procedimento di elaborazione già in sede di Assemblea Costituente⁸¹: in particolare, la contemporanea discussione sull'autonomia regionale e il correlativo rischio che una «raffica regionalistica» avrebbe investito anche il «campo delicato» del patrimonio artistico nazionale⁸², fece propendere per la formula (ritenuta pacifica e non controversa) della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, al contempo sostituendo il riferimento allo Stato con quello -maggiormente inclusivo -alla Repubblica. Il profilo intertemporale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico trova dunque, nell'art. 9 Cost., una precisa correlazione con il riferimento all'appartenenza alla Nazione⁸³.

Ci si può chiedere se una ricostruzione della tutela dell'ambiente come obiettivo ed impegno della Repubblica «anche nell'interesse delle generazioni future» si collochi nella stessa prospettiva. La risposta pare affermativa, in quanto chiama in causa in entrambi i casi il profilo dinamico della conservazione (ora del paesaggio, ora del patrimonio storico e artistico, ora dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi), la quale evidentemente non può avere come unico orizzonte la contemporaneità, ma deve proiettare la propria azione anche immaginando il futuro. Può essere d'aiuto, in questo senso, il riferimento, formulato in relazione al patrimonio culturale - ma valido anche nei confronti della neo introdotta tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi - come «luogo della memoria della comunità, proiettato in una prospettiva di promozione dello sviluppo culturale dei suoi cittadini. Cittadini "colti", appunto, perché nella riflessione sul passato troveranno la radice per alimentare una coscienza critica rispetto ai dilemmi del presente»⁸⁴.

Il carattere dinamico ed intertemporale dell'orizzonte di tutela dei "beni" oggetto della tutela di cui all'art. 9 Cost. determina, inevitabilmente, l'impossibilità di stabilire a priori quali tra di essi debba ritenersi prevalente, anche con riferimento alla determinazione dei limiti alla libertà di iniziativa economica privata previsti all'art. 41 Cost., comma 2 (non a caso anch'esso oggetto di riforma)⁸⁵. Si potrebbe dire che la revisione costituzionale ha introdotto, nel dettato della nostra Carta fondamentale, la questione ambientale come *problema* rispetto al quale

⁸⁰ P. Virga, *Diritto costituzionale*, VI ed., Giuffrè, Milano, 1967, p. 43. Per un ulteriore riferimento al concetto di popolo che ricomprenda «non soltanto la collettività degli individui che esistono in un dato momento e sono collegati da comuni interessi attuali, ma anche il complesso delle generazioni che si succedono nel continuo compimento della missione storica dello Stato: donde la conseguenza che questo non muta con l'incessante mutarsi dei suoi componenti», v. S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, IV ed., Padova, 1933, p. 48

⁸¹ Su cui sia consentito il rinvio a L. Conte, *Il Paesaggio e la Costituzione*, cit., p. 31 e ss.

⁸² Si veda a questo proposito l'intervento dell'on. Marchesi in Assemblea Costituente, seduta del 30 aprile 1947, p. 3420, consultabile al seguente url: <http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F>.

⁸³ V. Crisafulli, D. Nocilla, *Nazione* (voce) in Enc. del Dir., cit., p. 809, ove la nazione è identificata come «la comunità statale, ossia il popolo in quanto gruppo politicamente ordinato a Stato *nel succedersi delle generazioni*» (corsivo non testuale).

⁸⁴ M. Ainis, M. Fiorillo, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 316.

⁸⁵ V. M. Cavino, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi*, cit., p. 21.

sono chiamati ad offrire soluzioni i pubblici poteri, ma che non esclude tuttavia anche un apporto autonomo dei consociati⁸⁶, chiamati a confrontarsi con un mutamento del lessico costituzionale che impone di preservare un approccio critico e consapevole, inevitabilmente legato ad una comprensione non superficiale dei concetti che esprimono significati in questo ambito⁸⁷.

⁸⁶ Riflette sulla possibilità di costruire, nella realtà italiana, una forma di patriottismo costituzionale, nella quale la Costituzione riesca a conquistarsi «uno spazio di comunicazione e attenzione pubblica», v. B. Barbisan, *Patriottismo costituzionale. Il caso italiano in prospettiva comparata*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, p. 286.

⁸⁷ In questo senso, v. la domanda retorica che il fisico teorico L.M. Krauss pone: «Se non è possibile spiegare le basi scientifiche e le predizioni associate al cambiamento climatico in modo semplice e accessibile, come possiamo sperare di ottenere un dibattito pubblico e un processo decisionale ragionevoli sull'argomento?», L.M. Krauss, *La fisica del cambiamento climatico*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022, pp. 14-15. Infatti, come opportunamente nota I. Ciolli, «le questioni centrali che coinvolgono a diversi livelli l'intera umanità, quale la tutela dell'ambiente e l'uso corretto delle risorse disponibili al fine di non depauperarle», sono divenute anche «oggetto prioritario del diritto internazionale, ove la distanza linguistica e culturale autorizza un utilizzo spesso vago e a volte improprio, dei termini e l'accenno ai diritti delle generazioni future, come tutela programmatica di coloro che ne dovranno fruire in futuro ha rappresentato il parametro al quale si è ispirato anche il diritto nazionale», I. Ciolli, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, cit., p. 57. Sotto-linea il livello di elevata complessità tecnica delle questioni riguardanti l'ambiente e il territorio F. Paolini, *Saperi ambientali, urbanistici e decisioni politiche in Italia dalla seconda metà dell'Ottocento al tempo presente*, cit., p. 67, da cui deriva necessariamente, come già osservato da V. Crisafulli, D. Nocilla, *Nazione* (voce) in *Enc. del Dir.*, XVII, cit., p. 815, la «regola di condotta» per cui «i rappresentanti debbono promuovere il soddisfacimento dell'interesse generale e perciò anche degli interessi unitari e permanenti della comunità nazionalstatale nel suo divenire».